

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 6 aprile 2000**

Angelini, Becchetti, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cannanzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danieli, De Franciscis, De Luca, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Evangelisti, Fabris, Fassino, Fei, Gambale, Gerardini, Giovanardi, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Olivo, Ostillio, Carlo Pace, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rizza, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zacchera.

Annuncio di proposte di legge.

In data 5 aprile 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NOCERA e APOLLONI: « Modifica all'articolo 12 della legge 11 maggio 1999, n. 140, in materia di riconoscimento della qualifica dirigenziale al personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (6932);

de GHISLANZONI CARDOLI: « Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura » (6933);

STELLUTI ed altri: « Nuove norme in materia di cumulo tra redditi di lavoro e

di pensione e di finanziamento della protezione sociale per anziani non autosufficienti » (6934).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Referendum costituente per l'istituzione del Parlamento della Padania » (6858) *Parere delle Commissioni II, V, VI, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Istituzione del Ministero per la questione settentrionale » (6859) *Parere delle Commissioni V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

II Commissione (Giustizia):

MAZZOCCHIN ed altri: « Modifica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di accesso alla professione di avvocato » (6887) *Parere delle Commissioni I e VII;*

VIII Commissione (Ambiente):

TURRONI: « Legge quadro sul servizio ecologico volontario » (5009) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

X Commissione (Attività produttive):

RASI ed altri: « Attribuzione all'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris di Torino della realizzazione del tempo legale » (6863) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, XI, XII e XIV;*

SANTANDREA ed altri: « Norme per la valorizzazione della ceramica artistica e tradizionale » (6890) *Parere delle Commissioni I e V;*

XI Commissione (Lavoro):

ARMANI ed altri: « Modifiche alla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di lavoro temporaneo » (6866) *Parere delle Commissioni I, II, V, IX, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XII Commissione (Affari sociali):

BASTIANONI: « Regolamentazione delle professioni degli operatori non medici per l'esercizio delle terapie non convenzionali e istituzione dei relativi registri nazionali » (6881) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROCACCI e GALLETTI: « Istituzione dei servizi di oncologia nelle aziende sanitarie locali » (6883) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VOLONTÈ ed altri: « Nuove norme per assicurare la conservazione dei prodotti preconfezionati deperibili » (6884) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73,*

comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X, XIII e XIV;

S. 2990. — Senatori LASAGNA ed altri: « Norme concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano » (*approvata dal Senato*) (6908) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa):

FRATTINI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace nella penisola balcanica » (doc. XXII, n. 62) *Parere delle Commissioni I (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 30 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, la relazione sullo stato di attuazione della legge sull'ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) per l'anno 1998 (doc. CXV, n. 4).

Questo documento darà stampato e distribuito.

**Trasmissione
da un difensore civico.**

Il difensore civico della regione Liguria, con lettera in data 28 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico riferita all'anno 1999 (doc. CXXVIII, n. 3/11).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: SCALIA; SIGNORINO ED ALTRI; PECORARO SCANIO; SAIA ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; CALDEROLI ED ALTRI; POLENTA ED ALTRI; GUERZONI ED ALTRI; LUCÀ ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; LO PRESTI ED ALTRI; ZACCHEO ED ALTRI; RUZZANTE; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BURANI PROCACCINI ED ALTRI: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743 2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541)

(A.C. 332 - sezione 1)

**ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti).

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il riparto tra le regioni e gli enti locali è effettuato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo

stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora le regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti).

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale, per le patologie acute o croniche, in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nei soggetti anziani non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e so-

stenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ripartisce, annualmente, i finanziamenti in base al numero di anziani non autosufficienti presenti in ogni singola regione, la cui non autosufficienza è certificata dalle aziende unità sanitarie locali di appartenenza.

3. Le regioni destinano una quota dei finanziamenti per non autosufficienti ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete, con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare, secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge, con particolare riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata e di ospedalizzazione a domicilio.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1, trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità, in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e degli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione alle regioni e alle province autonome che abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente

comma dei finanziamenti, assegnati per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti).

1. L'assistenza domiciliare alle persone anziane non autosufficienti è assicurata con le modalità definite all'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

15. 5. Valpiana, Giordano, Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e riabilitazione delle persone con patologie acute e croniche, comprese quelle colpite da non autosufficienza. Il 50 per cento del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è destinato al Servizio sanitario nazionale, con vincolo di destinazione ai servizi sanitari per le cure domestiche integrate delle prestazioni di ospedalizzazione domiciliare. L'altro 50 per cento del fondo suddetto è destinato ai servizi sociali obbligatori domiciliari e alla gestione di attività diurne.

15. 4. Novelli.

Al comma 1, sostituire le parole: particolarmente per i soggetti non autosufficienti con le seguenti: nei soggetti anziani.

15. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, sostituire le parole: i Ministri della sanità e per le pari opportunità con le seguenti: il Ministro della sanità.

15. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, dopo le parole: n. 281, aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

15. 8. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, dopo le parole: a favore delle persone aggiungere la seguente: disabili o.

15. 25. Michielon.

Al comma 1, dopo le parole: a favore delle persone aggiungere la seguente: disabili.

15. 16. Michielon.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con pagamento di retta a favore della famiglia.

15. 1. Lucchese, Del Barone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: con proprio decreto fino a: 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: con il medesimo decreto di cui al comma 1.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: il riparto tra le regioni e gli enti locali è effettuato con le seguenti: il decreto di cui al comma 1 è adottato.

15. 19. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: stabilisce annualmente fino alla fine del periodo con le seguenti: ripartisce annualmente i finanziamenti in base al numero di anziani non autosufficienti presenti in ogni singola regione, la cui non

autosufficienza è certificata dalle aziende unità sanitarie locali di appartenenza.

15. 9. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli anziani aggiungere le seguenti: e del numero di disabili non autosufficienti

15. 17. Michielon.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Detto stanziamento è cumulabile con eventuali erogazioni degli enti territoriali.

15. 14. Michielon.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Detto stanziamento è cumulabile con eventuali contributi regionali.

15. 15. Michielon.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata con le seguenti: Le regioni destinano una quota dei finanziamenti per non autosufficienti.

15. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: nell'ambiente familiare aggiungere le seguenti: con pagamento di retta a favore della famiglia.

15. 2. Lucchese, Del Barone.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con le parole: , con particolare riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata e di ospedalizzazione a domicilio.

15. 11. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con pagamento di retta a favore della famiglia.

15. 3. Lucchese, Del Barone.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: le regioni con le seguenti: una o più regioni.

15. 12. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dei finanziamenti alle regioni con le seguenti: alle regioni e alle province autonome, che abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente comma, dei finanziamenti assegnati per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

15. 13. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Alla rubrica, dopo le parole: per le persone aggiungere la seguente: disabili

15. 18. Michielon.

(A.C. 332 - sezione 2)

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari).

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettere b) ed

e), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di cop-

pie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'ICI per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Le detrazioni fiscali stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, comprendono anche quelle relative alle spese per prestazioni a pagamento sostenute dai soggetti titolari della potestà per i minori di tre anni, nonché alle spese sostenute per la tutela e la cura di componenti del nucleo familiare ultrasettantenni non autosufficienti o disabili.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.

(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari).

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali assicura l'obiettivo della tutela e della protezione della famiglia; ri-

conosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana, sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie, quale nodo primario della rete integrata degli interventi, nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *a*), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, che vengono attuati favorendo il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare e cercando comunque di assicurare in preferenza l'ospitalità in un nucleo familiare alternativo, rispetto al ricovero in strutture, hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso

la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che si assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari, ovvero per sostituirle nelle stesse responsabilità di cura;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie con pesanti carichi per la presenza di soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo per le politiche sociali è previsto un concorso alla spesa per promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura.

6. Le detrazioni fiscali stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, comprendono anche quelle relative alle spese per prestazioni di tipo assistenziale erogate, a pagamento, da soggetti pubblici o privati accreditati.

Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e servizi sociali aggiungere le seguenti: assicura l'obiettivo della tutela e della protezione della famiglia.

16. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: riconosce e sostiene fino alla fine del comma con le seguenti: promuove il ruolo attivo delle famiglie nella formazione e nella cura delle persone, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale.

16. 25. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: peculiare con la seguente: attivo.

16. 26. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nella cura.

Conseguentemente:

al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: di cura e;

al comma 3, lettera e), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: di cura;

al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: di cura;

al comma 6, sopprimere le parole: e la cura.

16. 6. Novelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: coesione sociale aggiungere la seguente: medesimi.

16. 28. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il ruolo attivo delle famiglie aggiungere le seguenti: quale nodo primario della rete integrata degli interventi.

16. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei servizi e nella valutazione fino alla fine del comma con le seguenti: e per l'organizzazione dei servizi e nella valutazione dei medesimi.

16. 19. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le famiglie con le seguenti: i nuclei familiari.

16. 27. Maura Cossutta, Saia.

Sopprimere il comma 2.

16. 4. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 2, dopo le parole: fra generazioni, aggiungere le seguenti: di sostenere le responsabilità genitoriali.

16. 20. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Sopprimere il comma 3.

16. 5. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: e servizi sociali aggiungere le seguenti: , che vengono attuati favorendo il mantenimento delle persone nella propria famiglia e cercando comunque di assicurare in preferenza l'ospitalità in un'altra famiglia, rispetto al ricovero in strutture,.

16. 7. (Testo così modificato nel corso della seduta) Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Delfino, Del Barone.

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie.

16. 29. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: carattere economico aggiungere le seguenti: con pagamento di retta a favore della famiglia.

16. 1. Lucchese, Del Barone.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: le famiglie con le seguenti: i nuclei familiari.

16. 30. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: non autosufficienti.

16. 21. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: la famiglia con le seguenti: il nucleo familiare.

16. 31. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: durante l'orario di lavoro.

16. 8. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , valorizzando, dove esistenti, enti e associazioni che hanno tra gli scopi statutari la promozione dell'accoglienza e dell'affido dei minori.

* **16. 14.** Volontè, Tassone.

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , valorizzando, dove esistenti, enti e associazioni che hanno tra gli scopi statutari la promozione dell'accoglienza e dell'affido dei minori.

* **16. 18.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio o in strutture sanitarie a favore dei malati terminali, anche attraverso il finanziamento di associazioni di volontariato senza scopi di lucro.

16. 15. Michielon.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio a favore dei malati terminali, anche attraverso il finanziamento di associazioni di volontariato senza scopi di lucro.

16. 16. Michielon.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) servizi di assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire la segretezza del parto delle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì l'assistenza ai neonati per almeno sessanta giorni prima del provvedimento di trasferimento delle competenze ai comuni.

16. 32. Maura Cossutta, Saia.

Sopprimere il comma 4.

16. 9. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: difficoltà economica, aggiungere le seguenti: di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale,

16. 22. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: difficoltà economica aggiungere le seguenti. , nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19

16. 34. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali individua i criteri e fissa gli incentivi da destinare ai comuni che prevedono ulteriori riduzioni dell'aliquota ICI per la prima casa, nonché tariffe ridotte per la pluriutenza di servizi educativi e sociali.

16. 10. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: alle famiglie con le seguenti: ai nuclei familiari.

16. 33. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

16. 11. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'ICI per la prima casa, nonché.

16. 17. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Sopprimere il comma 6.

16. 12. Valpiana, Giordano, Nardini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16. 36
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 16. 36 della Commissione, primo periodo, sostituire le parole: per la tutela e la cura dei componenti del

nucleo familiare non autosufficienti o disabili con le seguenti: per prestazioni di tipo assistenziale erogate, a pagamento, da soggetti pubblici o privati accreditati.

0. 16. 36. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 16. 36 della Commissione, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle spese per prestazioni a pagamento sostenute, per i minori di tre anni, dai soggetti titolari della potestà ovvero da famiglie affidatarie.

0. 16. 36. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 16. 36 della Commissione, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle spese per prestazioni a pagamento sostenute dai soggetti titolari della potestà per i minori di tre anni.

0. 16. 36. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 16. 36 della Commissione, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per la realizzazione delle medesime finalità, le detrazioni fiscali stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, comprendono anche quelle relative alle spese di cui al periodo precedente.

0. 16. 36. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Guido Dussin, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 16. 36 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la realizzazione delle medesime finalità di tutela e protezione delle persone disabili e non autosufficienti, queste ultime, ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, costituiscono nucleo familiare a sé stante.

0. 16. 36. 6. Fontan, Guido Dussin, Fontano, Cavaliere.

All'emendamento 16. 36 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la realizzazione delle medesime finalità di tutela e protezione delle persone disabili o non autosufficienti, queste ultime, ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, costituiscono nucleo familiare a sè stante.

0. 16. 36. 7. Fontan, Guido Dussin, Fontano, Cavaliere.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Con la legge finanziaria per il 2001, sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela

e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

16. 36. *(nuova formulazione)* La Commissione.

Al comma 6, sostituire le parole da: a pagamento, fino alla fine del comma con le seguenti: di tipo assistenziale erogate, a pagamento, da soggetti pubblici o privati accreditati.

16. 13. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 - Proroga dell'entrata in vigore della normativa sulla sicurezza alimentare prevista dal decreto legislativo n. 155 del 1997)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle politiche comunitarie, per sapere — premesso che:

la proroga per gli adempimenti previsti sulla sicurezza alimentare (decreto legislativo n. 155/97 che istituisce il sistema Haccp) scade il 31 marzo 2000 e quindi dal 1° aprile le relative sanzioni possono già essere applicate;

dal febbraio 2000 spetta ai consigli regionali la competenza relativa alla fissazione delle tipologie aziendali oggetto di esonero;

risulta agli interpellanti che, ad oggi, nessun consiglio regionale vi abbia già adempiuto, né gli stessi vi possono attualmente adempiere, essendo inoperanti e in corso di rinnovo —:

se il Governo non ritenga necessario ed urgente fissare una nuova congrua proroga dell'entrata in vigore della normativa Haccp;

se non ritenga altresì di dover esonerare dall'applicazione delle norme

Haccp i prodotti tipici e le aziende con meno di 5 dipendenti.

(2-02345) « Pagliarini, Ballaman, Borghezio ».

(30 marzo 2000).

(Sezione 2 - Scioglimento del consiglio comunale di Bagheria - Palermo)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

con decreto del 20 aprile 1999, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 maggio stesso anno, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha decretato lo scioglimento del consiglio comunale di Bagheria in provincia di Palermo per la durata di diciotto mesi e l'affidamento della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria;

le ragioni addotte a sostegno dello scioglimento sono quelle specificate nella proposta del Ministro dell'interno, al cui contenuto si fa riferimento per evitare ripetizioni e che qui deve intendersi trascritta;

ventiquattro su trentanove amministratori comunali hanno proposto ricorso